TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice
dott. Luigi Tirone	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 14/09/2022,
nel procedimento iscritto al n.r.g. 18483/2019, promosso da:

[redacted] nato/a in GUINEA il [redacted]
con il patrocinio dell'Avv. DORI SARA

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE

Pubblico Ministero in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato l'8.10.2019, la ricorrente, cittadina della Guinea, nata l'1.3.1993 ha impugnato il provvedimento notificato l'11.09.2019 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria; in via subordinata la protezione per motivi umanitari, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito né ha trasmesso copia della documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda

Dinanzi alla Commissione territoriale la ricorrente aveva riferito che il padre l'aveva promessa in sposa ad un uomo di nome [redacted] L'accordo sarebbe stato stipulato quando era ancora in fasce, ma lei avrebbe appreso della sua esistenza nel 2003 circa. Da quel momento il padre avrebbe richiesto ripetutamente alla richiedente di sposare [redacted], picchiandola e maltrattandola a causa del suo rifiuto. La donna avrebbe conosciuto un uomo, [redacted] con cui avrebbe iniziato una relazione e di cui sarebbe rimasta incinta. Durante la gravidanza si sarebbe stabilita da un'amica per otto/nove mesi, e avrebbe fatto successivamente rientro nella casa patema nel 2017, dove sarebbe stata sottoposta alla mutilazione genitale femminile (comprovata da certificazione medica). Dopo alcuni giorni, avrebbe deciso di fuggire, raggiungendo la casa della sorella di [redacted] dove sarebbe rimasta per alcune settimane. La ricorrente avrebbe poi deciso di lasciare definitivamente il Paese dopo aver saputo di essere stata rintracciata dal padre. Avrebbe lasciato la Guinea nel gennaio 2017, per poi raggiungere il Mali, l'Algeria e la Libia, e infine l'Italia nel maggio 2017.

La Commissione territoriale ha ritenuto le dichiarazioni della richiedente sugli elementi principali della domanda d'asilo non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 d. lgs, 251/2007 ("*non accettati i fatti legati al presunto matrimonio forzato. Pur avendo affermato di essere venuta a conoscenza fin dall'età di dieci anni della volontà del padre di darla in sposa a Youssouf, la richiedente non ha saputo fornire dettagli in merito agli accordi esistenti con la famiglia dell'uomo e alle condizioni pattuite in vista del matrimonio. La stessa ha infatti riferito unicamente di alcuni beni che sarebbero stati ricevuti dal padre, non riuscendo a spiegare né le circostanze né le ragioni per cui gli sarebbero stati consegnati' Richiesta di spiegare se le medesime problematiche fossero state affrontate anche dalle sorellastre, la richiedente ha poi fornito un racconto confuso e incoerente. La stessa non è stata in grado di riferire alcuna informazione sufficientemente precisa in merito all'uomo che avrebbe dovuto sposare, descrivendo in modo del tutto sommario le circostanze del loro unico incontro. Molto vaga e generica è inoltre risultata la ricostruzione delle reazioni che il padre avrebbe avuto ai rifiuti opposti dalla richiedente. Quest'ultima pur avendo infatti dichiarato che i maltrattamenti sarebbero durati per oltre dieci anni, non è stata in grado di indicare con chiarezza in che modo sarebbe evoluta la situazione nel corso di tale periodo, né cosa l'abbia convinta solamente dopo lungo tempo a lasciare definitivamente il paese d'origine. Lo stesso timore paventato non risulta coerente con il fatto che la stessa sia riuscita per molti anni ad evitare il matrimonio che pure il padre le avrebbe chiesto ripetutamente di contrarre. Di tale timore la richiedente non ha chiarito adeguatamente le ragioni e l'attualità, tenuto anche conto del fatto nel frattempo la stessa avrebbe iniziato una relazione con un altro uomo, di cui il padre sarebbe stato a conoscenza, e da cui avrebbe inoltre avuto un figlio. Infine, la richiedente, anche a richiesta di approfondire le sue dichiarazioni, ha fornito unicamente dei riferimenti generici su cosa sarebbe accaduto a* [redacted] *suo attuale compagno, con particolare riferimento al suo arresto e al successivo rilascio; Non accettato quanto riferito in merito alle circostanze in cui sarebbe stata sottoposta alla mutilazione genitale femminile, di cui la richiedente ha fornito solamente una descrizione molto vaga e priva di elementi di dettaglio. A specifica richiesta, la richiedente non è stata inoltre in grado di fornire una spiegazione dei motivi per cui nel suo caso la pratica sarebbe avvenuta quando la stessa era ormai in età adulta, tenuto conto che le informazioni consultate dalla Commissione evidenziano come in Guinea nella quasi totalità dei casi, la mutilazione venga effettuata da specifiche figure tradizionali prima che la donna raggiunga i quindici anni d'età*").

La Commissione, per detti motivi, ha dunque escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e di un effettivo rischio di danno grave; ha, quindi, rilevato l'assenza, nel Paese di origine del ricorrente, di una situazione di violenza generalizzata ed ha infine evidenziato che non erano neppure emersi motivi di inespellibilità.

La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'acquisizione di documenti.

Alla luce della patologia da cui è risultata affetta la richiedente a partire dall'anno 2022 – Encefalopatia di Wernicke - sindrome di Korsakoff – si è ritenuto opportuno non procedere all'audizione della stessa.

Nel termine concesso per le deduzioni conclusive delle parti, solo il ricorrente ha depositato memorie, senza muovere alcuna contestazione ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

Agli atti risulta prodotta, tra l'altra, la seguente documentazione: copia Relazione CAS [redacted] copia certificato MGF; copia certificato corso Professionista Domestico [redacted]; contratto di lavoro anno 2018; contratto di lavoro anno 2019; certificazione medica Policlinico [redacted] 17 -23.11.2020; certificato di nascita Nafissatou Diallo; relazione Coop La Venenta struttura "[redacted]"dal 23.11.2020 al 16.02.2021; relazione di aggiornamento [redacted] struttura "[redacted] al 24.05.2021; referto visita neurologica 29.06.2021; Rel Asp in data 22.07.2021; decreto provvisorio Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna Rg [redacted]; Rel Asp in data 14.10.2021; Certificato di invalidità 100%; Lettera Dimissioni Ricovero [redacted] terapia farmacologica [redacted] 2.08.2022 [redacted] in data 28.06.2022; decreto fissazione udienza [redacted].

Letti gli atti, il collegio osserva quanto segue.

In ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria, che gli artt.3 del D.Lgs. n.251 del 2007 ed 8 del D.Lgs. n.25 del 2008 pongono a carico del giudice, ai fini della decisione debbono essere impiegate C.O.I. ed altre informazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza o rimpatrio del richiedente, ovvero della specifica area di esso, che siano adeguatamente aggiornate e tengano conto dei fatti salienti interessanti quel Paese o area, soprattutto in relazione ad eventi di pubblico dominio, la cui mancata considerazione costituisce, in funzione della loro oggettiva notorietà, violazione dell'art.115, secondo comma, c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15215/20; depositata il 16 luglio 2020) Il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell'onere postulato dall'art. 3 co 5 Divo 251/2007 e dall'art. 8 co 3 Divo 25/2008 (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 25536/20; depositata il 12 novembre 2020).

La Commissione territoriale, come si ricorderà, ha giudicato negativamente la credibilità delle dichiarazioni della ricorrente ritenendole vaghe e generiche. Su tale valutazione è tuttavia opportuno operare delle censure, alla luce delle linee guida fornite dall'UNHCR sulla protezione internazionale n.1. "*La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, 7 maggio 2002, HCR/GIP/02/01*" e delle C.O.I. reperite.

In primo luogo la Commissione ritiene "*non accettati i fatti legati al presunto matrimonio forzato. Pur avendo affermato di essere venuta a conoscenza fin dall'età di dieci anni della volontà del padre di darla in sposa a Youssouf, la richiedente non ha saputo fornire dettagli in merito agli accordi esistenti con la famiglia dell'uomo e alle condizioni pattuite in vista del matrimonio*". A ben vedere la ricorrente rilascia, al contrario, numerose informazioni innanzi la Commissione territoriale: "*Quando ero ancora piccola, mio padre mi ha proposto ad un uomo. Quando sono cresciuta, ci dovevamo sposare ma lui non mi piaceva. Prima, lui mi aveva detto "Adesso che sei in età da sposarti, hai già un uomo che ho trovato per te" […] Un giorno eravamo a tavola a mangiare, la madre di quell'uomo è venuta a casa. E dopo lui mi ha fatto capire "Sabou, la tua belle mere è là", e io sono rimasta stupita. Ho detto "la mamma di mio marito?". Ho smesso di mangiare e ho detto che non volevo, lui ha urlato, l'avevo fatto vergognare davanti la madre di quell'uomo. Quando avevo quindici anni, hanno portato una specie di kola, per chiedere la mano della ragazza alla famiglia. E ho replicato ancora che non volevo. […] Quello che so, punto vero della faccenda non lo conosco, che è che quella famiglia gli ha dato i soldi e anche delle vacche e un campo da contadino, dei sacchi di riso, tante cose per avermi*". Si tratta di elementi confermati dalle C.O.I. reperite. Invero, da diverse fonti si apprende che il numero di matrimoni precoci/forzati in Guinea è uno dei più alti dell'Africa sub-sahariana (Statista, Society: Demographics: Countries with the highest share of married girls 2021, April 2021, https://www.statista.com/statistics/1226532/countries-with-the-highest-child-marriage-rate/ ; Le Monde, "Stop violence against women": the cry of resistance from an 18-year-old Guinean 9 April 2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/05/halte-aux-violences-faites-aux-femmes-le-

cri-de-resistance-d-une-guineenne-de-18-ans_5281126_3212.html ; Plan International, Le Club Des Jeunes Filles Leaders De Guinée Se Bat Contre Les Mariages Forcés, 28 August 2018, https://www.plan-international.fr/news/2018-08-28-le-club-des-jeunes-filles-leaders-de-guinee-se-bat-contre-les-mariages-forces). Nonostante siano vietati dalla legge, i matrimoni precoci e forzati rimangono ancora negli ultimi anni una pratica comune (Freedom House, Freedom in the World 2021 - Guinea, 3 March 2021, https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2021 ; Freedom House, Freedom in the World 2020 - Guinea, 4 March 2020, https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020 ; USDOS, 2019 Country Report on Human Rights Practices 2019 - Guinea, 11 March 2020, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/ ;

USDOS, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Guinea, 30 March 2021, https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/). Il livello di povertà della famiglia della ragazza e il rischio di una gravidanza al di fuori del matrimonio, che porterebbe disonore alla famiglia, sono citati come alcuni dei fattori che contribuiscono alla prevalenza dei matrimoni forzati in Guinea (4 Le Podcast Journal, Les mariages précoces et forcés des filles/femmes en Guinée, last updated 2 August 2019, https://www.podcastjournal.net/Les-mariages-precoces-et-forces-des-filles-femmes-en-Guinee_a26871.html ; France, OFPRA, Rapport de mission en Guinée, 2018, https://ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/didr_rapport_de_mission_en_guinee_final.pdf).

In secondo luogo, la Commissione scrive che la ricorrente "*non è stata in grado di riferire alcuna informazione sufficientemente precisa in merito all'uomo che avrebbe dovuto sposare*". Sul punto la ricorrente ha riferito: "*Io l'ho visto una volta, che è venuto a casa nostra quando ero piccola, ha due mogli. E' molto vecchio, pi di mio padre […] So che è una persona influente, e con i soldi*". Non risulta pertanto chiaro quali altre informazioni la ricorrente avrebbe dovuto fornire.

Ritiene ancora la CT che la ricorrente *"pur avendo infatti dichiarato che i maltrattamenti sarebbero durati per oltre dieci anni, non è stata in grado di indicare con chiarezza in che modo sarebbe evoluta la situazione nel corso di tale periodo, né cosa l'abbia convinta solamente dopo lungo tempo a lasciare definitivamente il paese d'origine"*, ignorando totalmente l'impatto dell'esperienza della mutilazione genitale subita possa aver avuto sulla donna.

Ancora, la CT ritiene che la ricorrente "*ha fornito unicamente dei riferimenti generici su cosa sarebbe accaduto a Raphael, suo attuale compagno*" mentre durante l'audizione ha reso le seguenti dichiarazioni: "*Quando sono fuggita, lui [mio padre] ha fatto arrestare Raphael, dice che è colpa sua se sono fuggita. Poi lui ha messo in galera Raphael, incolpandolo di essere colpevole della mia fuga. […] Ho saputo da mia madre dopo che sono arrivata che Raphael era stato in galera […] Quando ho parlato con mia madre, mi ha detto che lui l'aveva accusata di essere responsabile della mia fuga, la picchiava, poi la mamma si è ammalata ed è stata operata. Raphael ha detto che mio padre era andato da lui, perché voleva rivedermi, se non lo avesse fatto gli avrebbe fatto dei danni. E, stato minacciato e l'ha portato poi in galera [...] Quando sono andata via ho lasciato mio figlio, ma non ho mai detto a Raphael dove sarei andata. Lui ha dato la stessa spiegazione a mio padre, ma lui lo accusava di essere responsabile. In carcere Raphael ha fatto capire che non sapeva nulla della mia fuga, che anche lui mi cercava. Hanno scritto il verbale ma non so cosa hanno stabilito, così mi ha detto Raphael*".

Infine, ritiene la Commissione *"non accettato quanto riferito in merito alle circostanze in cui sarebbe stata sottoposta alla mutilazione genitale femminile, di cui la richiedente ha fornito solamente una descrizione molto vaga e priva di elementi di dettaglio. A specifica richiesta, la richiedente non è stata inoltre in grado di fornire una spiegazione dei motivi per cui nel suo caso la pratica sarebbe avvenuta quando la stessa era ormai in età adulta, tenuto conto che le informazioni consultate dalla Commissione evidenziano come in Guinea nella quasi totalità dei casi, la mutilazione venga effettuata da specifiche figure tradizionali prima che la donna raggiunga i quindici anni d'età"*. Dichiara la ricorrente in audizione: "*Non ho mai saputo perché, è stata una decisione di mio padre. C'era signora anziana, mi hanno preso per*

le braccia e me 1'hanno fatta […] Già a scuola parlavano della mutilazione genitale femminile, ma anche io non ho capito perché è successo così. Sento ancora le ricadute, quando ho rapporti sento quei dolori […] Facevo fatica a camminare, la ferita c'era ancora. Sono rimasta due o tre settimane, quando la ferita è guarita un po', e riuscivo a camminare meglio, sono andata via". Sul punto, le citate linee guida dell'UNHCR sono chiare nel prescrivere che "*gli intervistatori e coloro che sono incaricati di prendere decisioni in merito alla domanda dovrebbero comprendere che le differenze culturali e il trauma giocano un ruolo importante e complesso nel determinare il comportamento. Per alcuni casi potrebbe rivelarsi appropriato cercare prove oggettive mediche o psicologiche. Non è invece necessario stabilire i dettagli dell'azione di stupro o aggressione sessuale, quanto piuttosto degli eventi che vi hanno condotto e dopo, l'azione, le circostanze e i dettagli (come l'uso di armi, ogni parola o frase pronunciata dai perpetratori, i tipi di aggressione, dove si è verificata e come, i dettagli sui perpetratori (soldati, civili, …), etc.) così come potrebbe essere necessario conoscere le motivazioni del perpetratore. In alcune circostanze dovrebbe essere notato che una donna potrebbe non conoscere le ragioni dell'abuso che ha subito*". Le C.O.I reperite confermano, inoltre, quanto riportato dalla ricorrente. La Guinea ha il secondo tasso più alto al mondo di mutilazioni genitali femminili (FGM), dopo la Somalia - il 97% delle donne tra i 15 e i 49 anni è stato sottoposto a mutilazione (28 Too Many: FGM in Guinea: Short Report, September 2021 https://www.28toomany.org/media/uploads/Country%20Research%20and%20Resources/Guinea/guinea_short_report_v1_(september_2021).pdf). Il report USDOS 2021 riporta che "*sebbene la Carta di Transizione non proibisca esplicitamente le MGF/C, garantisce agli individui il diritto alla propria integrità fisica. Prima del 5 settembre, la Costituzione e le leggi proibivano le MGF. Il Paese aveva un tasso di prevalenza delle MGF/C estremamente elevato. Secondo un'indagine dell'UNICEF del 2018, il 94,5% delle donne e delle ragazze di età compresa tra i 15 e i 49 anni aveva subito la procedura, praticata in tutto il Paese e tra tutti i gruppi religiosi ed etnici*" (USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Guinea, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071174.html). Quanto alla procedura subita da adulta e non da bambina, riportano le C.O.I che "***le MGF sono spesso viste come una porta d'accesso al matrimonio*** *e un modo per preservare la purezza di una ragazza, e continuano* ***in Guinea a causa dell'estrema pressione sociale e del timore dei genitori di essere esclusi dalla comunità o di temere che le loro figlie non si sposino mai se non si sono sottoposte alla procedura***" *(*Plan International, Combatting Female Genital Mutilation (FGM) in Guinea https://www.plan.org.au/news/child-protection/combatting-female-genital-mutilation-fgm-in-guinea/). Coerente è quindi che la ricorrente vi sia stata sottoposta in vista della celebrazione del matrimonio forzato. In ogni caso, la ricorrente presenta in sede di ricorso certificazione medica attestante mutilazione genitale femminile di secondo grado (mancanza di parte del clitoride e delle piccole labbra).

Valutata positivamente la credibilità della ricorrente, occorre procedere alla valutazione giuridica degli elementi acquisiti che consiste nello stabilire se i fatti e le circostanze rappresentano un timore fondato (cfr. CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518, in cui si legge: "In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva 2004/83 per il riconoscimento di una protezione internazionale").

Come noto, è rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio

nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Gli atti subiti dalla ricorrente consistono nell'essere stata picchiata, affamata e scacciata di casa (cfr. verbale CT "*a volte mi metteva in punizione a casa per tre giorni, dopo avermi picchiato. Mi minacciava e diceva sempre di sparire dai suoi occhi, mi picchiava senza tregua. A volte non mi dava da mangiare […] quando mi picchia mi lega*") per aver rifiutato un matrimonio forzato; l'aver subito mutilazione genitale femminile (cfr. "*Sento ancora le ricadute, quando ho rapporti sento quei dolori*"); e ripetute violenze sessuali durante il viaggio. Ebbene, le mutilazioni genitali, il matrimonio forzato, la violenza sessuale, la violenza sia fisica che psicologica, sono atti che integrano tutti il concetto di persecuzione ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 251/2007.

La norma citata, infatti, dispone che "ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)"; al secondo comma, inoltre, indica in via esemplificativa alcune forme di atti di persecuzione tra le quali rientrano, per quanto d'interesse nel caso di specie, gli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" di cui alla lettera a) e gli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale" di cui alla lettera f), nozione quest'ultima cui può essere ricondotto quanto subito dalla ricorrente.

Quanto al fondato timore di persecuzione, si ricorda che il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione; deve sussistere, infatti, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione (vd. "Linee guida sulla persecuzione di genere", (reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.it/wpcontent/uploads/2016/01/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf) e in tema di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale nel contesto dell'art. 1 A(2) dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e/o del Protocollo del 1967", entrambe del 7 maggio 2002, (reperibili all'indirizzo https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/ITA-Gruppo_Sociale.pdf). Ebbene, secondo il Collegio, il timore della ricorrente deve ritenersi fondato. Innanzi tutto, il fatto di aver già subito atti di persecuzione costituisce serio indizio della fondatezza del timore della richiedente di subire persecuzioni future, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 251/2007, e nel caso in cui la persecuzione patita sia stata particolarmente atroce e la donna o ragazza stia ancora vivendo perduranti effetti traumatici o psicologici, che rendano intollerabile il rinvio nel paese d'origine, i presupposti per il riconoscimento dello status ricorrerebbero, alla luce delle linee guida UNHCR appena citate, anche quando la donna, che abbia già subito tale pratica, in base alle circostanze individuali del suo caso e della specifiche usanze della sua comunità, sia esposta al rischio di essere sottoposta a un'altra forma di FGM e/o soffrire conseguenze di lungo periodo particolarmente gravi derivanti dalla pratica iniziale oppure essere sottoposta ad altra forma di persecuzione in quanto donna e, quindi, appartenente ad un particolare gruppo sociale legato al genere, alla luce delle pertinenti informazioni sul paese di origine. La pratica, infatti, oltre ad essere di per sé lesiva di diversi diritti compresi nel nucleo inalienabile delle prerogative fondamentali dell'individuo, quali quella all'integrità personale, alla libera scelta sessuale - poste le conseguenze, fisiche e psicologiche, che la mutilazione comporta per la successiva vita sessuale ed intima della donna - ed alla salute, con riferimento ai gravi ed inutili rischi che da tale pratica derivano, comporta un trattamento discriminatorio, perché essa costituisce un simbolo di diseguaglianza della donna rispetto all'uomo (Cass. ord. 29971/21).

Quanto alla protezione da parte dello Stato, in un rapporto del maggio 2018 sui matrimoni forzati in Guinea, la sezione tedesca di Amnesty International (AI) ha osservato che, a quel tempo, "non si conosce un solo caso in cui un matrimonio forzato sia stato punito dal diritto penale" (AI, Auskunft über Zwangsverheiratung in Guinea, 29 May 2018, p. 2 https://www.ecoi.net/en/file/local/1434096/6_1528117468_2018-6-amnesty-guinea-zwangsverheiratung-afr-29-18-016.pdf). Nel suo rapporto pubblicato nel marzo 2020, Freedom House ha anche osservato che "le donne devono affrontare discriminazioni e svantaggi sociali pervasivi sia nel sistema giudiziario formale che in quello tradizionale" (3 Freedom House, Freedom in the World 2020 - Guinea, 4 March 2020 https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020). Il report USDOS 2021 riporta che "la legge prevede la reclusione da tre mesi a due anni e multe per gli autori di mutilazioni genitali femminili che non infliggono lesioni gravi o morte. Queste leggi non sono state applicate in modo efficace o regolare" (USDOS – US Department of State: 2021 Country Report on Human Rights Practices: Guinea, 12 April 2022 https://www.ecoi.net/en/document/2071174.html).

Riguardo al nesso di tale persecuzione con uno dei motivi contemplati dalla Convenzione di Ginevra, appare qui evidente lo stretto collegamento all'appartenenza a un determinato gruppo sociale, definito secondo le Linee Guida n. 2 dell'UNHCR come «*un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona*». Ne discende pertanto che il genere può essere propriamente considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini (UNHCR, Linee Guida In Materia Di Protezione Internazionale "Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513cace4). Tali linee guida, così come la "Nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile" dell'UNHCR del maggio 2009, evidenziano la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, che viene ripetuta in occasione del matrimonio e di gravidanze, con conseguenze estremamente negative per le donne, sia fisiche che mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come "una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione".

Sotto il profilo dell'inquadramento sostanziale, è opportuno richiamare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica siglata ad Istanbul in data 11 maggio 2011. Nel preambolo, la suddetta Convenzione definisce la violenza contro le donne come specie della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF e i matrimoni forzati (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore") come gravi violazioni dei diritti umani delle donne e delle ragazze e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi, sancendo poi espressamente una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne e richiamando gli Stati ad includerli nei loro codici penali o in altre forme di legislazione, qualora non sono già esistenti nei loro ordinamenti giuridici; tra di esse le mutilazioni genitali femminili (art. 38).

Guardando alla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte con l'ordinanza del 20 aprile 2022 n. 12647, ha confermato l'orientamento (Cass. 12333/2017, Cass. 16172/2021) per cui la violenza fisica e psichica esercitata su una donna per costringerla al matrimonio, rappresenta un'ipotesi di violenza di genere. In una recentissima sentenza la S.C. ha affermato che *"gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che*

psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 Ordinanza n. 8980 del 18/03/2022). Sullo stesso orientamento la Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13932 del 06/07/2020, Rv. 658240, per cui "*le pratiche di mutilazione genitale femminile, che certamente costituiscono motivo di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lettera b), del D. Lgs. n. 251 del 2007, rappresentando, per la persona umana che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante, possono configurare anche motivo di riconoscimento dello status di rifugiato "ove sia accertato che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lettere a) ed f), del D. Lgs. n. 251 del 2007. In tema di protezione internazionale, infatti, vige il principio per cui gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato possono essere integrati da qualsiasi comportamento discriminatorio realizzato in danno di una determinata categoria di soggetti, ancorché in esecuzione di provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari*" o "*comunque con modalità idonee a limitare, direttamente o indirettamente, l'autodeterminazione ed il dissenso dei soggetti discriminati*" (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25567 del 12/11/2020, Rv. 659674)."

Pertanto, i fatti narrati della cittadina rientrino a pieno titolo tra quelli cui fa riferimento la Convenzione di Istanbul e previsti dall'art. 7 del d.lgs 251/2007: la donna deve essere considerata vittima di una persecuzione personale e diretta per la sua appartenenza – in quanto donna – ad un gruppo sociale.

Non vi è dubbio infatti che la ricorrente – peraltro affetta da encefalopatia di Wernicke/sindome di Korsakoff che le causa una disfunzione cognitiva e neurologica, riconosciuta invalida al 100% e in carico dal S Sociale Adulti con Disabilità e dal CSM di San Lazzaro, madre di una minore nata in Italia attualmente in carico alla Tutela Minori del Servizio Sociale di San Lazzaro – rischi concretamente nel caso di rientro nel paese d'origine di essere nuovamente sottoposta a persecuzione, tale da incidere fortemente sulle sue concrete condizioni di vita e di salute, precludendo l'esercizio di una vita dignitosa e l'esercizio di diritti fondamentali.

***

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la particolare complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis d.lgs 25/08,

riconosce a [redacted] lo status di rifugiata ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D. Lgs n. 251/07;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi.

Bologna, 14/09/2022

Il Presidente est.
Dott. Angela Baraldi